

**Tribunale di Genova - Sezione I penale - Sentenza 8 giugno 2016 n. 3650**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

- SEZIONE PRIMA -

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Dr.ssa Silvia CARPANINI

All'udienza del 8 giugno 2016 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

DU.MA., nato (...), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ma.Ge. in Genova, Via (...). Difensore di ufficio Avv. Ma.Ge. del Foro di Genova.

LIBERA ASSENTE

IMPUTATA

per il reato p. e p. dall'art. 591 CP perché abbandonava il figlio Du.Ca. (n. 04/09/2013), minore degli anni 14, del quale aveva la custodia e doveva avere cura, allontanandosi dalla stanza dove alloggiava presso l'Ab. di Genova, Via (...); il minore veniva trovato dopo almeno tre ore, mentre urlava disperato, con la testa incastrata nelle sbarre del letto ed a brevissima distanza da una finestra aperta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il 26 gennaio 2016 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova ha emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti di Du.Ma. per il reato di cui al capo d'imputazione. Alla successiva udienza del 16 marzo 2016 il giudice ha dichiarato aperto il dibattimento e il 5 maggio 2016, ammesse le prove, ha proceduto all'esame dei testimoni dedotti in lista dalle parti. L'08 giugno 2016, terminata la discussione, il giudice ha pronunciato sentenza come da dispositivo. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati sentiti i seguenti testimoni: Pa.Pa., addetta alle pulizie della struttura di ospitalità San Niccolò del Boschetto, DI.AL., direttore della stessa all'epoca dei fatti, il Sovrintendente Capo GH.Ma., intervenuto sul posto, e l'Ispettore IE.Lu. Alla luce delle testimonianze rese il fatto può essere ricostruito come segue. Nella primavera del 2014 la signora DU. era ospite presso la struttura di San Niccolò del Boschetto, sita in via (...) a Genova, struttura che offre ospitalità a soggetti in difficoltà economica e con problemi abitativi. Nella specie, l'odierna imputata era stata inviata presso la struttura assistenziale dal Comune e, nel periodo in esame, vi soggiornava con il marito ed i propri tre figli. Il 12 maggio 2014 la teste PA., impiegata presso la casa come addetta alle pulizie, nel corso del proprio turno, nella tarda mattinata, ha sentito piangere con

insistenza un bambino. Avendo notato che i vagiti provenivano dalla stanza in cui erano ospitati i DU., e sapendo che questi non erano al momento presenti in casa, PA., essendo in possesso di tutte le chiavi delle stanze, ha deciso di entrare per sincerarsi delle condizioni del bambino. Fatto il proprio ingresso all'interno della stanza la teste ha trovato il terzo figlio di DU., che all'epoca aveva appena nove mesi, sul letto matrimoniale ricavato dall'unione di due letti singoli. Il bambino si trovava vicino alle sbarre della testa del letto e, nel momento in cui PA. ha fatto ingresso nella stanza, era in procinto di cadere dallo stesso con la testa già riversa verso il bordo del letto. Lo stesso neonato era inoltre sporco dei propri bisogni poiché non era stato cambiato da diverso tempo. Secondo quanto testimoniato dalla signora PA., il bambino piangeva da diverso tempo tanto che la stessa aveva avuto il tempo di fare almeno due o tre stanze prima di intervenire e, nel frattempo, aveva sentito il piccolo strillare ripetutamente. Da quanto appreso da una vicina di camera i genitori del minore si erano allontanati dalla stanza parecchio tempo prima ed era quindi tutta la mattina che il bimbo si lamentava.

Il teste DI., direttore della struttura di ospitalità, ha ricordato due episodi in cui i DU. si sono allontanati lasciando il minore neonato senza cure. In un primo, di cui non ha potuto ricordare la data, l'imputata stava litigando con il marito; il teste è dunque intervenuto con un collega per pacificare i due coniugi ma questi hanno concluso il proprio diverbio allontanandosi e lasciando il neonato solo nella culla. A proposito del secondo episodio, che è quello oggetto dell'odierna contestazione, DI. ha ricordato che il 12 maggio del 2014, in tarda mattinata, era stato raggiunto dal personale delle pulizie il quale lo aveva informato di aver trovato il figlio minore dei DU. che, solo e sporco, piangeva nella stanza.

Il Sovr. Capo GH. ha confermato che l'episodio si è svolto nella tarda mattinata poiché il suo intervento, essendo in servizio volante, è stato richiesto dalla locale centrale operativa alle 12.45. Gli agenti di Polizia, giunti sul posto, hanno escusso a sommarie informazioni l'inserviente che aveva per prima soccorso il bambino e hanno poi provveduto a mettersi in contatto con il padre, il quale è sopraggiunto pochi minuti dopo. Il teste GH. ha descritto la stanza dove si trovava il minore come in una condizione igienico - sanitaria disastrosa e comunque non un ambiente consono alla crescita o ricovero di un minore. L'Ispettore di P.S. IE. il giorno dei fatti era in servizio nel centro storico, a Sottoripa, quando un uomo l'ha avvicinata dichiarandole che la propria moglie aveva abbandonato il figlio minore in un indirizzo che subito ha precisato. A breve distanza da lì, in piazza (...) è stata fermata Du.Ma. la quale, interrogata in merito, ha detto di non aver abbandonato il minore ma di averlo lasciato in compagnia di una propria parente non meglio specificata e di voler sensibilizzare così il marito ai propri doveri di genitore. L'episodio descritto dall'Ispettore IE., secondo quanto riportato nell'annotazione di servizio, si è svolto poco prima di mezzogiorno confermando ulteriormente il racconto della teste PA.

Alla luce di quanto fin qui esposto deve ritenersi realizzata la fattispecie di reato così come contestata nel capo d'imputazione. L'ipotesi di reato di cui all'art. 591 c.p. è stata concretizzata dall'imputata con la propria condotta tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo. Per quanto riguarda il primo aspetto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci di cui all'art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere

giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo (ex pluris, Sez. 1, Sentenza n. 35814 del 30/04/2015 Ud., dep. 02/09/2015). Ne consegue che D.U., lasciando il figlio minore, di appena nove mesi di età, solo, poggiato su di un comune letto e allontanandosi per un tempo significativo dall'abitazione, è venuta meno ai propri doveri di sorveglianza e di cura, su di lei gravanti in qualità di genitore, ed ha così creato una situazione di pericolo per il minore che avrebbe potuto cadere dal letto e facilmente procurarsi delle lesioni; circostanza descritta dalla testimonianza dell'addetta alle pulizie P.A., la quale ha dichiarato di aver rinvenuto il neonato in una chiara situazione di pericolo, vicino alle sbarre del letto e in procinto di cadere dallo stesso. Sotto il profilo soggettivo, il dolo del delitto di cui all'art. 591 cod. pen. è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo (Sez. 2, Sentenza n. 10994 del 06/12/2012 Ud. (dep. 08/03/2013). Alla luce di ciò è chiaro che l'imputata, lasciando solo il figlio neonato, e comunque non sincerandosi di averlo lasciato a persona di fiducia e capace di accudirlo, ha coscientemente prodotto una situazione di pericolo per il minore; ben potendo immaginare difatti che il piccolo, su di un letto non idoneo a trattenerlo, già in grado di muoversi e senza la dovuta sorveglianza, avrebbe potuto procurarsi delle lesioni o anche solo mettersi in situazioni di pericolo.

Ciò premesso l'imputata deve quindi essere condannata.

Nel determinare la pena risulta doveroso considerare, sia la discreta gravità della condotta, consistita nel porre in pericolo l'incolumità di un minore di appena nove mesi di vita, letteralmente abbandonandolo in condizioni non idonee a garantirne la sicurezza; sia il fatto che un episodio simile si era già verificato in precedenza, come hanno riferito i testimoni nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Per tali considerazioni non ritiene questo giudice di concedere le attenuanti generiche poiché non sono emersi elementi nella personalità dell'imputato, nelle modalità della condotta e nel comportamento successivo al fatto, che giustificano una valutazione di favore. La pena può comunque essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, già di per sé assai elevato, e quindi quantificata in mesi otto di reclusione, così determinati: pena base mesi sei, aumentata di mesi due perché commesso da un genitore (ult. comma art. 591 c.p.). Alla condanna segue come per legge il pagamento delle spese processuali.

Sussistono le condizioni oggettive e soggettive per la concessione dei doppi benefici di legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

DICHIARA

Du.Ma. responsabile del reato a lei ascritto e la condanna quindi alla pena di mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.

concede all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Così deciso in Genova l'8 giugno 2016.

Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2016.